



Città di Atessa

(Provincia di Chieti)

Medaglia di Bronzo al Valor Civile

CITTÀ DEI
MOTORI



Città del Vino
Associazione Nazionale

COMANDO POLIZIA LOCALE

Ordinanza del Sindaco n. 31/2025

Prot. n.

del 10.07.2025

Oggetto: **Istituzione del divieto permanente di sosta per i mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate lungo Via Saletti (SP 119 Strada Provinciale Sangritana) nel tratto compreso tra il civico n. 55A ed il civico n. 56, con decorrenza dal giorno 14 luglio 2025.**

IL SINDACO

PREMESSO che sono pervenute all'ufficio della Polizia Locale numerose segnalazioni sia di utilizzatori della strada, compiutamente indicata in oggetto, sia di cittadini residenti *in loco*, riguardanti situazioni di criticità per la sosta, prolungata e continuativa, di mezzi pesanti, anche trainanti rimorchio o semirimorchio, con massa superiore a 3,5 tonnellate, su Via Saletti (S.P. 119 Strada Provinciale Sangritana) in particolare in corrispondenza delle abitazioni contraddistinte dai numeri civici 55 e 56;

PREMESSO che il tratto di strada, sopra indicato, oggetto di segnalazioni, ricade all'interno della delimitazione di centro abitato del Comune di Atessa (CH), con conseguente competenza dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 7, comma 3°, del C.d.S., a disciplinare la circolazione la circolazione veicolare con posizionamento della connessa segnaletica stradale, anche di divieto, come espressamente comunicato dalla Provincia di Chieti, quale ente proprietario della strada, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 4835 del 29.02.2024;

RAVVISATA, quindi, la necessità di tutelare gli utenti deboli della strada, con particolare riguardo ai pedoni ed ai cittadini residenti sul posto, dalla sosta indiscriminata di mezzi pesanti (con massa a pieno carico superiore a 3,5 t.) con conseguente emissione di rumori e particelle sottili ed incremento delle criticità connesse al potenziale aumento dei sinistri stradali o dei pericoli arrecati all'incolumità dei residenti e passanti;

DATO ATTO che tali disagi e pericoli rendono necessaria l'interdizione della sosta dei veicoli sopra citati; VISTI gli artt. 6 e 7 del D.lgs. del 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

- 1) l'istituzione del **DIVIETO PERMANENTE di SOSTA**, con articolazione oraria 0-24, sulla strada comunale denominata Via Saletti (SP 119 Strada Provinciale Sangritana), nel tratto e sul lato in corrispondenza tra i numeri civici 55° e 56, nella direzione di marcia *mare*, ricadente all'interno della delimitazione di centro abitato di contrada Saletti, nel territorio del Comune di Atessa, con decorrenza dal 30.06.2025, per tutti gli autocarri e i mezzi, descritti in premessa, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- 2) la installazione della prescritta segnaletica verticale composita (Fig. II 79/d art. 120) indicante "Divieto di sosta ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con articolazione 0-24 ed indicazione del punto di inizio e fine della prescrizione", conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo C.d.S.);
- 3) la realizzazione, nel tratto interessato dal divieto sopra indicato, di stalli di sosta longitudinali, delimitati da striscia bianca continua, destinati alla sosta di veicoli ad eccezione di autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;



Città di Atessa

(Provincia di Chieti)

Medaglia di Bronzo al Valor Civile

CITTÀ DEI
MOTORI



Città del Vino
Associazione Nazionale

pag.02

AVVERTE

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285); gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni;

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si sottolinea che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Abruzzo; in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Comando Stazione Carabinieri della Compagnia di Atessa (CH);
- Responsabile del VII Settore del Comune di Atessa (CH);
- Amministrazione della Provincia di Chieti, all'indirizzo pec: protocollo@pec.provincia.chieti.it;
- La pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Atessa al fine di una diffusa informazione alla utenza cittadina.

Dalla Residenza Municipale, li 10 luglio 2025.

IL SINDACO
Dott. Giulio SCIORILLI BORRELLI
(Firmato digitalmente)